

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI LOCANA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 24

OGGETTO :

Piano di razionalizzazione delle società partecipate (art. 1, commi 611 e 612, L.190/2014).

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventinove**, del mese di **aprile**, alle ore **9** e minuti **30**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BRUNO MATTIET GIOVANNI	SINDACO	X	
PERUZZO CORNETTO MAURO	VICE SINDACO	X	
CAVORETTO SILVANA	ASSESSORE	X	
Totale		3	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signora **MAGLIONE DOTT.SSA TIZIANA**.

OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle società partecipate (art. 1, commi 611 e 612, L.190/2014).

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) ove si stabilisce che:

- al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

- è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

Visto l'articolo 3, comma 28, della Legge n. 244/2007 ove si stabilisce che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

Vista la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il "Piano Cottarelli", - documento dell'agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 – ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;

Dato atto che il piano operativo di razionalizzazione s'ispira ai seguenti principi generali:

-coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

-contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell'azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.

-buon andamento dell'azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.

-tutela della concorrenza e del mercato.

-il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle -società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

-lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

-eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

-sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

-eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

-aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

-contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Dato atto altresì che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

-al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

-il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

-la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

-i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

-anche la suddetta relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013);

Accertato che le partecipazioni societarie detenute da questo ente sono le seguenti (comprendendovi anche i Consorzi che a rigore dovrebbero esserne esclusi) :

DENOMINAZIONE	ATTIVITA' SVOLTA	FINALITA' ISTITUZIONALE	% DI PARTECIPAZIONE
Società Metropolitana Acque Torino	Gestione servizio idrico integrato	SI	Inferiore all'1%
Consorzio Canavesano Ambiente	Consorzio di governo del ciclo di rifiuti	SI	Inferiore all'1%
Consorzio Servizi sociali C.I.S.S. 38	Servizi di assistenza sociale e residenziale	SI	Inferiore all'1%
Provana S.p.a	Lavori di costruzione e altre attività di servizi alla persona	-	Inferiore all'1%

Considerato che:

- il Consorzio Canavesano Ambiente opera nel settore dei servizi ambientali, curando tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento, riciclo, recupero di energia;

- la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A ha per oggetto sociale la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 lett. f) legge 5.1.1994 n. 36, nonché le attività ad esso connesse compresi studio, progettazione e realizzazione impianti specifici sia direttamente che indirettamente;

- il Ciss38 è il soggetto cui l'Ente ha delegato lo svolgimento delle attività in materia socio-assistenziale in conformità con gli obblighi di gestione associata di funzioni socio assistenziali;

Rilevato che dette partecipazioni non rientrano nelle fattispecie vietate e pertanto, in base a quanto sopra esposto, questa Amministrazione può conservare tutte le partecipazioni nelle società sopra elencate;

Dato atto che in merito alla quota posseduta della Provana spa la Giunta comunale ha già disposto l'alienazione con Deliberazione n. 82/2013;

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi e favorevoli espressi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di dare atto che non sussistono partecipazioni del Comune non consentite dalla legge e che pertanto non è necessario procedere a cessione di quote fatto salvo per la quota della Provana spa per la quale è già stata deliberata l'alienazione a livello di Giunta Comunale ed occorre dar seguito alla procedura;
2. Di pubblicare la delibera sul sito internet istituzionale del Comune nella Sezione "Amministrazione trasparente";
3. Di inviare, altresì, copia della presente deliberazione alla sezione regionale della Corte dei Conti;
4. Con successiva votazione favorevole ed unanime delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'art.134 comma 4 del d.lgs. 267/00.

Visto con parere favorevole

Parere di regolarità contabile
Il Responsabile del Serv.Finanziario
f.to Perotti Marina

Letto, confermato e sottoscritto

In originale firmati

IL PRESIDENTE
F.to BRUNO MATTIET GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGLIONE DOTT.SSA TIZIANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Copia conforme all' originale, un estratto del quale viene pubblicato nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal 24/11/2015 ai sensi dell. 32 c.1 Legge n. 69 del 18.06.2009 , e contestualmente verrà comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/00.

Lì 24/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGLIONE DOTT.SSA TIZIANA

REFERTO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

- 1) in quanto **non soggetta** a controllo preventivo di legittimità (art. 134 c.3 D.Lgs 267/2000)
☐ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

☒ Resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. N.267/2000.

Lì 24/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGLIONE DOTT.SSA TIZIANA
